



Prot. n° 1521

Trapani lì, 29/05/2020

**Al Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori**
Mail: *direzione@cnappc.it*

A tutti Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

Oggetto: Contributo dell'Ordine APPC di Trapani alla bozza di riforma dell'Ordinamento della professione di architetto.

Cari Colleghi,

con riferimento alla proposta di disegno di legge di modifica dell'ordinamento della nostra professione, che il Consiglio Nazionale ha sottoposto alla nostra attenzione, e a seguito di riflessione sul testo e suoi contenuti, abbiamo ritenuto di dare forma alle nostre riflessioni.

Viene sottoposto all'attenzione degli Ordini Territoriali un disegno di legge di riforma complessivo dell'ordinamento della nostra professione. L'obiettivo è ambizioso: riformare l'ordinamento della nostra professione e raccogliere in un unico testo tante fattispecie che nei decenni sono state trattate in numerosi interventi legislativi.

La lettura del testo, risultato di un grande lavoro ed impegno da parte del gruppo di lavoro che lo ha elaborato, genera tuttavia alcune perplessità sia nel metodo adottato per giungere alla proposta di riforma che nel merito e nei contenuti. Una siffatta riforma implica necessariamente una correlazione e un approfondito confronto con il mondo della formazione universitaria, con le altre professioni tecniche, con le professioni diverse dall'architetto che, in forza della riforma introdotta dal DPR 328/2001, fanno già parte dei nostri Ordini. Tutto questo non è avvenuto in quanto, a dire del coordinatore del gruppo di lavoro, la scelta di base è stata quella di elaborare una proposta condivisa all'interno dei nostri Ordini per poi proporsi all'esterno. Allo stato delle cose e alla luce del dibattito aperto in queste settimane, è evidente che siamo ancora lontani da una proposta condivisa nemmeno sulle grandi linee di principio.

A nostro modo di vedere il testo in alcune parti non è pienamente condivisibile, non tanto e non solo per alcune sviste e incongruenze contenute nei singoli articoli, quanto piuttosto perché riteniamo che sia opportuno approfondire ancora il dibattito proprio sui principi sui quali basare la riforma. L'enunciato iniziale che ribadisce il ruolo sociale dell'architetto supportato dai principi enunciati nella Costituzione, in particolare l'art. 9, non si sostanzia a sufficienza nello sviluppo nei contenuti della proposta di riforma. E' esemplificativo a tal proposito l'art. 4 che elenca le attività che formano oggetto della professione di architetto senza distinzione tra quelle che possono essere di esclusiva competenza degli architetti e le altre comuni con altre professioni tecniche.

I principi di base della riforma ruotano intorno ad un punto di partenza fondamentale: il ritorno alla figura unica dell'architetto, ante riforma del 2001, dove le altre professioni già regolamentate (pianificatore - paesaggista - conservatore) altro non sarebbero che ambiti di specializzazione che consentirebbero l'iscrizione in appositi elenchi. Nessuna posizione invece sul tema delle sezioni A e B, sulle lauree triennali e



professioni junior che negli ultimi vent'anni hanno dato luogo a non pochi problemi interpretativi e contenziosi. Il testo, dichiaratamente mutuato dall'ordinamento forense che forse ricalca troppo senza tenere conto delle specificità della nostra professione, prevede la creazione di scuole di specializzazione, l'istituzione del tirocinio obbligatorio.

Tutta la tematica richiederà un maggior approfondimento; sembrerebbe che con un colpo di penna si voglia tornare indietro di vent'anni come se nulla fosse cambiato nella complessa realtà professionale nella quale oggi operiamo. Abolire le professioni di pianificatore, paesaggista e conservatore è davvero l'unica via per ridare centralità alla figura dell'architetto? Credo che sia ancora da riflettere su questo tema e sulle modifiche consequenziali previste dal Titolo I del testo di riforma proposto sinora dal CNAPPC.

Riguardo ai titoli successivi, desta molta perplessità quanto previsto, tra le funzioni del CNAPPC (art. 29 comma punto j) in relazione al rapporto con INARCASSA; il testo prevede che il Consiglio Nazionale possa esprimere "*parere vincolante sulle delibere della cassa di previdenza che riguardano il trattamento previdenziale degli architetti*". Pare improponibile sottoporre la cassa dei liberi professionisti, non solo degli architetti ma anche degli ingegneri, al parere vincolante del CNAPPC che rappresenta varie forme di svolgimento della professione che prevedono iscrizione ad un altro ente di previdenza .

Riguardo il Titolo V che tratta la funzione disciplinare si rileva che il testo per il quale si propongono diversi emendamenti non delinea sempre in modo chiaro il confine tra funzioni del Consiglio dell'Ordine e funzioni del consiglio di disciplina.

Altra annotazione: in più di un articolo si fa blandamente riferimento alla rappresentanza di genere ma riteniamo che questo è un tema importante e andrebbe meglio definito ogni volta che si parla di elezioni.

Il tempo per approfondire così vaste tematiche crediamo sia stato troppo breve; ma non volendoci sottrarre alla richiesta di emendamenti e contributi, abbiamo predisposto un breve contributo e puntuali osservazioni e emendamenti all'articolato, che verranno prodotti e trasmessi secondo le indicazioni di cui alla Circolare CNAPPC n. 59 dell'11/05/2020.

In *extrema ratio*, auspichiamo che il disegno della riforma ordinistica degli architetti italiani possa interpretare la cultura interdisciplinare della professione di cui il Paese, ancor di più di oggi, necessita.

Sperando di aver fatto un'analisi condivisa, rivolgiamo gli auguri di buon e proficuo lavoro.

F.to

Il Presidente OAPPC_TP

arch. Vito Mancuso

La Coordinatrice del gruppo di lavoro OAPPC_TP

arch. S. Lina Caldarone